



## **COMUNE DI SPINAZZOLA (BT)**

**Provincia di Barletta – Andria – Trani  
Città di Papa Innocenzo XII**

## **GARA PONTE**

**(art. 24, com. 2, L.R. 20 agosto 2012 n. 24)**

**Procedura aperta per l'appalto del servizio di raccolta, trasporto  
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati  
e dei servizi complementari del Comune di Spinazzola.**

## **DUVRI**

**Documento Unico per la valutazione dei rischi da Interferenze  
(art. 26, D.Lgs 81/2008)**

Spinazzola, Maggio 2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

(ing. \_\_\_\_\_)



# 1 Premessa

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (di seguito DUVRI) è stato redatto dalla Stazione Appaltante in fase di istruzione della gara di appalto e contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3 *"il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"*.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

1. Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
2. Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

## 1.1 Riferimenti normativi

### **Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.**

**(Art. 26, D.Lgs. 09/04/2008 n. 81).**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
  - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
    1. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
    2. acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
  - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
  - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;



- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
- 3-bis Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. (comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013).
- 3-ter Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all' articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione



dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. (81)

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

#### **Oggetto della valutazione dei rischi (Art. 28, D.Lgs. 09/04/2008 n°81)**

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), legge n. 177 del 2012)

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla

elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:
  - a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
  - b. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
  - c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  - e. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  - f. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
  - 3-bis In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 161 del 2014)
  - 3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (comma aggiunto dall'art. 20 del d.lgs. n. 151 del 2015)



**Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi**

**(Art. 29, D.Lgs. 09/04/2008 n°81)**

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (comma così sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 106 del 2009, poi così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b), legge n. 161 del 2014)
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il [31 dicembre 2012] (essendo il d.i. 30 novembre 2012 pubblicato sulla GURI 6 dicembre 2012, n. 285, in vigore dal 6 febbraio 2013, il termine oltre il quale non è più possibile l'autocertificazione è scaduto il 31 maggio 2013), gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). (comma modificato dall'art. 1, comma 2, legge n. 101 del 2012, poi così modificato dall'art. 32, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)
6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. (comma così modificato dall'art. 32, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)
  - 6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28. (comma introdotto dall'art. 19 del d.lgs. n. 106 del 2009)
  - 6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici



infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo. (comma introdotto dall'art. 32, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)

6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment). (comma così sostituito dall'art. 20 del d.lgs. n. 151 del 2015)

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
- aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
  - aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
  - (lettera soppressa dall'art. 19 del d.lgs. n. 106 del 2009)

## **1.2 Redazione e gestione del DUVRI**

Il documento è a disposizione per la formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art. 68 e del punto 1 dell'all. VIII del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici (che in questo Documento si riportano per valutarne le possibili interferenze), ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione delle prestazioni.

Qualora, durante lo svolgimento dei servizi, si rendesse necessario apportare varianti al contratto, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del presente documento.

## **1.3 Tipologia dei rischi interferenti considerati**

Sono considerati rischi interferenti quelli:

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore (sedi stradali e aree pubbliche per il transito veicolare e pedonale, edifici e luoghi in cui si effettua la gestione dei centri di raccolta di rifiuti)
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata (esempio: raccolta con mezzi meccanici).

## **1.4 Individuazione dei rischi di interferenza**

Per la definizione di interferenza che la norma (D.lgs. 81/2008) non prevede ci si può rifare alla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice quali i contatti tra l'Impresa e l'utenza generica (cittadini e autoveicoli), che dovranno pertanto essere esaminati dall'Impresa stessa all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi. Il Comune di Spinazzola avrà cura di comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti del calendario di eventi potenzialmente interferenti con le attività connesse al servizio espletato dall'impresa appaltatrice.

Nell'ambito del presente appalto si considerano le seguenti interferenze:

1. Gestione del centro comunali di raccolta;
2. Pulizia e svuotamento dei cestini porta rifiuti lungo le strade pubbliche e nei parchi pubblici;
3. Spazzamento manuale ed automatizzato delle strade pubbliche;
4. Lavaggio dei contenitori RUP e dei cestini gettacarte.

## **1.5 Finalità**

Il presente Documento di Valutazione viene redatto, preventivamente alla fase di appalto, in ottemperanza al dettato 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 lettere a) e b) del medesimo articolo al fine di:

- a) Cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- c) Informarsi reciprocamente in merito a tali misure al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni.

Il presente documento sarà allegato al contratto da stipularsi tra le parti.

### **La stesura del presente documento è utilizzata come base per :**

- A. Trasmettere informazioni alle persone interessate: lavoratori, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- B. Monitorare se sono state introdotte le misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire la sicurezza durante l'esecuzione dei servizi in appalto;
- C. Fornire agli organi di controllo una prova che la valutazione è stata effettuata;
- D. Provvedere ad una revisione nel caso di cambiamenti o insorgenza di nuovi rischi.

### **Il presente documento è articolato nelle seguenti sezioni:**

- A. Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'attività lavorativa e i criteri adottati per la valutazione e stima dei rischi stessi;
- B. Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione;
- C. L'indicazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e i ruoli dell'organizzazione del committente e dell'impresa appaltatrice che vi debbono provvedere;
- D. indicazione delle lavorazioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e conoscenza del contesto lavorativo;
- E. Indicazione dei costi della sicurezza.



## 2 Soggetti coinvolti

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

### Datore di lavoro Committente

<b>Nominativo</b>	Comune di Spinazzola (BT)
<b>Indirizzo sede legale</b>	p.zza Cesare Battisti n. 3
<b>RSPP</b>	In fase di nomina
<b>Medico Competente</b>	In fase di nomina
<b>RLS</b>	In fase di nomina

### Riferimento di appalto

<b>Descrizione dell'opera</b>	Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili
<b>Collocazione urbanistica</b>	Territorio del Comune di Spinazzola (BT)
<b>Data presunta inizio lavori</b>	<da compilare>
<b>Data presunta fine lavori</b>	<da compilare>
<b>Durata giorni di servizio</b>	<da compilare>
<b>Importo dei servizi</b>	<da compilare>
<b>Numero di addetti full-time equivalenti</b>	
<b>Servizio pubblico</b>	SI

### **Azienda appaltatrice**

Ragione Sociale	<da compilare>
Datore di lavoro	<da compilare>
Sede Legale	<da compilare>
Codice Fiscale	<da compilare>
P.IVA	<da compilare>
Recapiti telefonico	<da compilare>
PEC	<da compilare>
RSPP	In fase di nomina
Medico Competente	In fase di nomina

## **2.1 Descrizione delle attività oggetto dell'appalto**

I servizi affidati in appalto consistono nelle seguenti attività:

### **1. Servizio di raccolta per UtENZE Domestiche e UtENZE non Domestiche:**

- la raccolta ed il trasporto presso impianto di trattamento/smaltimento in forma differenziata, con modalità domiciliare "porta a porta" nell'ambito territoriale del comune di riferimento, delle seguenti tipologie di rifiuti/materiali riciclabili:
  - a) frazione secca residua (frazione RSU indifferenziata) e dei tessili sanitari;
  - b) frazione organica;
  - c) carta e imballaggi in carta;
  - d) cartone da utenza commerciale;
  - e) imballaggi in plastica
  - f) alluminio, acciaio e banda stagnata;
  - g) vetro.
- la raccolta ed il trasporto della frazione dei R.U.P. con il sistema dei contenitori specifici;
- la raccolta su chiamata ed il trasporto per i beni durevoli, rifiuti ingombranti e RAEE;
- la raccolta dei rifiuti verdi privati (sfalci e potature);
- la raccolta dei rifiuti in occasione di mercati, fiere, sagre e manifestazioni;
- la raccolta dei rifiuti prodotti in area cimiteriale;
- il lavaggio dei contenitori;
- la logistica per il conferimento al recapito finale delle varie tipologie di rifiuto/materiale riciclabile.

## 2. Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana

- lo spazzamento manuale di vie, piazze, piste ciclabili, passaggi ciclopeditoni e marciapiedi di uso pubblico dai rifiuti di ogni sorta; detto servizio include anche la raccolta di rifiuti particolari quali siringhe, deiezioni animali, nonché lo svuotamento e la pulizia dei cestini porta rifiuti ed eventuali altri servizi complementari di pulizia;
- lo spazzamento meccanizzato di tutti i rifiuti esterni giacenti su strade ed aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico;
- la pulizia delle aree interessate da mercati, fiere, sagre e manifestazioni;
- il lavaggio delle strade pubbliche e/o soggette ad uso pubblico;
- la pulizia di griglie e caditoie;
- la disinfezione, derattizzazione, disinfestazione;
- altri servizi complementari;
- ogni altro eventuale servizio di igiene urbana, eventualmente richiesto dal Comune di Spinazzola di riferimento nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento di servizi pubblici e previo accordo con l'aggiudicataria.

## 3. Servizio di gestione dei Centri Comunali di Raccolta

I rifiuti urbani ed assimilati, rivenienti dalle attività in oggetto, raccolti in maniera indifferenziata, rimangono di proprietà dell'Amministrazione Comunale, che ne sosterrà i relativi costi di smaltimento e/o trattamento.

I servizi sono comprensivi di tutto, del personale e degli automezzi necessari e idonei, debitamente mantenuti in condizioni di efficienza e nel rispetto di tutte le disposizioni normative in vigore, dei carburanti, dei costi assicurativi e di bollo, dei costi di trattamento delle frazioni differenziate, delle spese generali (personale amministrativo, dirigenziale, ammortamento e manutenzione sedi e magazzini, spese contabili, amministrative, di cancelleria ed ogni altro onere diretto od indiretto connesso al servizio) e utile di impresa, necessari allo svolgimento dei servizi.

## **2.2 Adempimenti prima dell'affidamento del servizio**

Il committente procederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

La ditta appaltatrice dovrà:

- fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto.
- produrre il proprio Documento di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente;
- redigere il "Verbale di riunione cooperazione e coordinamento" / "Sopralluogo congiunto" da sottoscrivere tra il rappresentante del Comune e il rappresentante della ditta Appaltatrice presso la sede di svolgimento del servizio.



### 3 Mansioni

<b>Autista</b>	L'Autista si occupa di condurre un veicolo provvedendo al trasporto dei rifiuti. Guida autocarri o autoarticolati, trasporta i rifiuti ad impianto finale di destinazione e provvede alla manutenzione ordinaria del mezzo. Si occupa talora anche delle attività accessorie al servizio di trasporto del carico, all'acquisizione dei formulari di trasporto.
<b>Operatore ecologico</b>	L'Operatore ecologico è la figura preposta alla raccolta dei rifiuti e della pulizia di aree pubbliche. Raccoglie e spazza i rifiuti in edifici, parchi, giardini e altri luoghi pubblici, utilizzando sistemi manuali o meccanizzati; nel rispetto delle procedure di sicurezza. Si occupa della raccolta di rifiuti pericolosi (tossici o nocivi) presenti in aree pubbliche; realizza interventi di pulizia accessoria in aree pubbliche (derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscamento e diserbamento).
<b>Operatore addetto al Centro di Raccolta</b>	L'Operatore alla gestione dei rifiuti del Centro di Raccolta si occupa delle attività relative all'accettazione dei rifiuti in entrata nel CCR e delle attività da espletare per quelli in uscita.



## **4 Organizzazione prevista per la gestione delle emergenze**

### **4.1 Numeri utili**

<b>Servizio/Soggetto</b>	<b>Telefono</b>
Polizia	113
Carabinieri	112
Comando di polizia locale	0883 683818
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco	115
Pronto soccorso	118
Guardia medica	
ASL territorialmente competente	
ISPESL territorialmente competente	
Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente	
INAIL territorialmente competente	
Acquedotto (segnalazione guasti)	
Elettricità (segnalazione guasti)	
Direttore dei lavori	
Coordinatore per l'esecuzione	
Responsabile della sicurezza (se previsto)	
Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore)	

## **4.2 Presidi**

<b>Presidi</b>	<b>Prescrizioni</b>
<b>LOTTA ANTINCENDIO</b>	
<b>Estintori</b>	Gli ambienti di lavoro sono stati dotati di un congruo numero di estintori di idonea categoria, dislocati nei punti ritenuti a rischio; la presenza degli estintori è segnalata con apposita cartellonistica. Ai lavoratori è stato raccomandato di non intralciare o occupare gli spazi antistanti i mezzi di estinzione, che gli stessi non vengano cambiati di posto e che il datore di lavoro o il responsabile venga avvisato di qualsiasi utilizzo, anche parziale, di tali dispositivi.
<b>PRIMO SOCCORSO</b>	
<b>Cassetta di primo soccorso</b>	<p>Per intervento a seguito di infortunio grave, si farà capo alle strutture pubbliche; a tale scopo sono tenuti in evidenza i numeri di telefono utili e tutti gli operatori sono stati informati del luogo in cui potranno eventualmente trovare, sia l'elenco di cui sopra, sia un telefono per la chiamata d'urgenza.</p> <p>Per tutti gli infortuni di piccola entità (piccoli tagli, piccole contusioni, ecc.) è presente negli ambienti di lavoro, una cassetta di pronto soccorso, in posizione fissa, ben segnalata e facilmente accessibile, il cui contenuto è indicato nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388. Il contenuto della cassetta dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché dovrà essere prontamente integrato quando necessario.</p>
<b>Pacchetto di medicazione</b>	<p>Per tutti gli infortuni di piccola entità (piccoli tagli, piccole contusioni, ecc.) è negli ambienti di lavoro un pacchetto di medicazione, in una posizione fissa, ben segnalato da apposito cartello, e facilmente raggiungibile, il cui contenuto è indicato nell'allegato 2 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388.</p> <p>Il contenuto del pacchetto di medicazione dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché dovrà essere prontamente integrato quando necessario.</p>



## 5 Valutazione dei rischi e azioni di azione e protezione

Le fasi lavorative verranno specificate ed aggiornate alla luce del parco mezzi ed attrezzature realmente presenti all'avvio del Servizio oggetto dell'appalto.

Di seguito sono esposte le schede informative relative ad alcune delle operazioni che saranno oggetto del Servizio.

Raccolta rifiuti pericolosi	
Categoria	Raccolta dei rifiuti solidi urbani
<b>Descrizione (Tipo di intervento)</b>	<p>In questa fase viene trattata la raccolta dei rifiuti considerati pericolosi, in quanto devono essere sottoposti a trattamenti differenziati per quanto attiene al loro smaltimento. Sono considerati rifiuti pericolosi le pile, i farmaci scaduti e i prodotti marchiati con simbolo T e/o F. La loro raccolta viene effettuata tramite contenitori speciali di facile accesso al pubblico, ubicati in punti diversi del territorio cittadino. Il prelievo dei rifiuti pericolosi viene eseguito dagli operatori ecologici con l'ausilio di mezzi appropriati.</p> <p>Un singolo operatore svolge la propria mansione sul territorio cittadino, seguendo un percorso prestabilito diviso in zone, in un unico turno lavorativo. L'organizzazione del lavoro è costituita da diverse sottofasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ritiro della specifica della zona affidata;</li> <li>2) presa in carico del mezzo di trasporto e verifica del suo funzionamento;</li> <li>3) arrivo ai punti di raccolta prestabiliti e ritiro dei rifiuti;</li> <li>4) trasporto in impianto finale di smaltimento.</li> </ol> <p>Le pile ed i farmaci scaduti hanno le stesse modalità di raccolta.</p> <p>L'operatore apre il contenitore specifico, preleva manualmente il sacco di plastica in esso contenuto, lo trasporta al mezzo di raccolta, lo apre e lo svuota nella vasca di politene posizionata all'interno del furgone.</p> <p>Successivamente, i rifiuti così raccolti vengono trasportati ad impianto di smaltimento finale.</p>

Fattori di rischio utilizzati nella fase	
<b>Attrezzature</b>	Autocarro furgonato autorizzato ADR
<b>Rischi individuati nella fase</b>	
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche	Medio
Inalazione gas di scarico	Medio
Investimento	Alto
Movimentazione manuale dei carichi	Medio
Punture, tagli, abrasioni, ferite	Basso
<b>Effetti per la salute e la sicurezza</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• contusioni, fratture;</li> <li>• malattie vie respiratorie;</li> <li>• dermatiti da contatto ed irritative.</li> </ul>	



### **Misure preventive da attuare**

#### [Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche]

Durante l'esecuzione della fase lavorativa viene ridotta al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori e la quantità dell'agente chimico da impiegare.

Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti sono stati adeguatamente informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore.

È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.

È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute ecc..) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti.

Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro.

#### [Inalazione gas di scarico]

La potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi più di quanto non sia strettamente necessario e mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei motori.

Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro fisse nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze di macchine dotate di motore a combustione interna.

#### [Investimento]

La circolazione dei mezzi all'interno degli ambienti di lavoro, avviene utilizzando i percorsi e gli spazi definiti.

I mezzi normalmente operano:

- con il girofaro sempre acceso;
- con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;
- nelle manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, assistiti da personale di terra da postazione ben visibile all'autista;
- procedendo negli spostamenti con velocità a passo d'uomo.

Le zone di lavoro in cui operano i mezzi sono segnalate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella zona di lavoro fino alla conclusione degli stessi.

Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali.

Gli addetti durante l'esecuzione della fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilità.

#### [Movimentazione manuale dei carichi]

Nelle attività che comportano la movimentazione manuale di carichi pesanti o frequenti sono utilizzati mezzi ed attrezzature adeguate per la movimentazione dei carichi stessi.

I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione:

- a) afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa;
- b) Mantenere la schiena e le braccia rigide;
- c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).



Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.

[Punture, tagli, abrasioni, ferite]

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati

- Facciale filtrante FFP3 con valvola;
- Gilet ad alta visibilità;
- Giubbino ad alta visibilità;
- Guanti antitaglio;
- Guanti per rischio chimico e microbiologico;
- Occhiali a mascherina;
- Pantalone o tuta ad alta visibilità;
- Scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio;

#### **Svuotamento cestini gettacarte**

<b>Categoria</b>	<b>Raccolta dei rifiuti solidi urbani</b>
<b>Descrizione (Tipo di intervento)</b>	<p>La raccolta dei rifiuti dei cestini dislocati in tutta la città è eseguita da più squadre formate da un unico operatore.</p> <p>Il turno di lavoro inizia dalla rimessa da dove l'operatore esce con il proprio automezzo.</p> <p>L'addetto ha un percorso da seguire dove sono dislocati i vari recipienti da svuotare.</p> <p>L'attività prevede le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimozione del coperchio del cestino;</li> <li>- Recupero del sacchetto di polietilene e carico dello stesso nel cassone dell'automezzo;</li> <li>- Aggiunta di un nuovo sacchetto al cestino appena svuotato;</li> <li>- Chiusura del coperchio del cestino.</li> </ul> <p>Tali operazioni durano complessivamente alcuni minuti e quindi, nell'arco dell'intero turno di lavoro, l'operatore esegue lo svuotamento di numerosi cestini.</p> <p>I sacchetti, per le loro dimensioni contenute, possono contenere pesi decisamente limitati e approssimativamente non superiori ai 4/5 Kg.</p> <p>L'automezzo nella zona di carico è dotato di un'apertura che agevola le operazioni di carico limitando l'altezza a cui il sacchetto deve essere sollevato.</p> <p>L'operatore, ha tra i propri compiti, anche la raccolta dei rifiuti che sono stati abbandonati dagli utenti sui marciapiedi. La valutazione dell'eventuale raccolta di tali rifiuti spetta all'operatore, il quale in base alle dimensioni e ai pesi decide sul da farsi.</p> <p>Se i rifiuti sono facilmente raccogliibili, è lo stesso operatore che provvede alla loro raccolta, altrimenti attiva direttamente il servizio specializzato alla raccolta dei rifiuti ingombranti. I cestini vengono sostituiti quando sono in cattive condizioni.</p>



<b>Fattori di rischio utilizzati nella fase</b>	
<b>Attrezzature</b>	<b>Motocarro con pianale</b>
<b>Rischi individuati nella fase</b>	
Contatto con sostanze chimiche	Medio
Esposizione ad agenti biologici	Medio
Infezioni da microrganismi	Alto
Microclima severo per lavori all'aperto	Medio
Inalazione gas di scarico	Medio
Incidenti stradali	Alto
Movimentazione manuale dei carichi	Medio
Punture, tagli, abrasioni, ferite	Basso
<b>Effetti per la salute e la sicurezza</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contusioni, distorsioni, fratture, ferite da taglio, da punta e lacero-contuse, politraumi da incidenti stradali;</li> <li>- Ipotetici danni da condizioni climatiche disagiati;</li> <li>- Danni alla salute dovuti all'inquinamento ambientale, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio.</li> </ul>	
<p><b>Misure preventive da attuare</b></p> <p><u>[Contatto con sostanze chimiche]</u></p> <p>Durante l'esecuzione della fase lavorativa viene ridotta al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori e la quantità dell'agente chimico da impiegare.</p> <p>Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti sono stati adeguatamente informati, formati e addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore.</p> <p>È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.</p> <p>È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti. Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro.</p> <p><u>[Esposizione ad agenti biologici]</u></p> <p>La prevenzione dai rischi connessi all'esposizione a sostanze biologiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): tutti gli operatori ecologici addetti alla fase di raccolta sacchi sono stati forniti dei seguenti DPI: tute di lavoro, calzature estive ed invernali antinfortunistiche con puntale e suola protettiva, indumenti alta visibilità classe 2 o 3, guanti protettivi in crosta, maschere antipolvere.</li> <li>• Vaccinazioni: in azienda è operante un programma di vaccinazione contro le infezioni da Clostridium Tetani (virus del tetano) e da HBV.</li> <li>• Protocolli sanitari aziendali: in caso di infortuni a rischio biologico (punture o lesioni cutanee con aghi o strumenti potenzialmente infetti) i dipendenti vengono sottoposti ad una procedura che prevede la verifica della positività dei markers per epatite B e C, HIV e gli esami di funzionalità epatica.</li> <li>• Informazione e Formazione: attuata in fase di preassunzione e programmata in corsi periodici, è mirata al rischio specifico e all'utilizzo dei DPI forniti. L'informazione viene svolta dal medico competente anche in sede di visita medica.</li> <li>• Centralizzazione del lavaggio delle tute da lavoro</li> </ul>	



- Dotazione di armadietti a doppio scomparto
- Divieto di consumazione dei pasti indossando le tute da lavoro ed in ambienti non idonei.

Importante è ricordare che tutti gli interventi aziendali per migliorare i comportamenti "dell'uomo-lavoratore" risultano ineficaci se parallelamente non vengono sviluppate iniziative informative ed educative "sull'uomo-utente".

[Inalazione gas di scarico]

La potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi più di quanto non sia strettamente necessario e mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei motori.

Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro fisse nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze di macchine dotate di motore a combustione interna.

[Infezioni da microrganismi]

Nelle lavorazioni da svolgere in ambienti di lavoro presunti insalubri per la presenza di infezioni, i lavoratori devono indossare per la protezione dal rischio specifico i dpi adeguati quali guanti, mascherine e indumenti da lavoro.

I lavoratori durante l'esecuzione della fase devono rispettare le norme igieniche, devono essere informati sul divieto di bere, fumare e mangiare con le mani sporche.

Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato.

[Microclima severo per lavori all'aperto]

La prevenzione dei lavoratori è attuata facendo uso di vestiri idonei e con una buona organizzazione del lavoro, alternando, quando le condizioni microclimatiche sono sfavorevoli (troppo caldo, troppo freddo), i lavori faticosi con periodi di riposo. In caso di esposizione a temperature elevate con rischio di colpo di calore o di sole, sono previsti ripari e misure organizzative quali modifiche dell'orario di lavoro, turnazione e modifica del carico fisico.

In presenza di condizioni meteo avverse quali pioggia, vento forte, neve e ghiaccio le lavorazioni all'esterno sono sospese.

[Movimentazione manuale dei carichi]

Nelle attività che comportano la movimentazione manuale di carichi pesanti o frequenti sono utilizzati mezzi ed attrezzature adeguate per la movimentazione dei carichi stessi.

I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione:

- a) afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.
- b) Mantenere la schiena e le braccia rigide.
- c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.

[Punture, tagli, abrasioni, ferite]

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore viene evitato il contatto del corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli



organi con l'attrezzatura in moto.

**Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati**

- Camice o tuta monouso non sterile;
- Facciale filtrante FFP3 con valvola;
- Giubbotto termico antipioggia e antivento;
- Guanti antitaglio;
- Guanti per rischio chimico e microbiologico;
- Occhiali a mascherina;
- Scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio;





<b>Raccolta rifiuti</b>	
<b>Categoria</b>	Raccolta dei rifiuti solidi urbani
<b>Descrizione (Tipo di intervento)</b>	<p>L'organizzazione operativa di questa fase prevede personale riunito in squadre, dotato di veicoli speciali idonei al trasporto rifiuti. Ciascuna squadra è composta da uno o due lavoratori.</p> <p>Le modalità operative prevedono che gli operatori, una volta giunti con il mezzo in zona operativa, provvedano al carico manuale dei sacchi nel mezzo di raccolta in cui il materiale di rifiuto subisce una prima compattazione, al fine di diminuire la volumetria dello stesso.</p> <p>Questa fase lavorativa può essere articolata in ulteriori 5 operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. raggiungimento della zona di lavoro con il veicolo.</li> <li>2. trasferimento dei sacchi, aventi ciascuno un peso variabile tra 5 Kg e 20 Kg dalla zona di raccolta alla bocca di carico del mezzo; nel caso di raccolta sacchi vicino all'automezzo il trasporto degli stessi viene eseguito dagli operatori ecologici manualmente.</li> <li>3. "presa del sacco" e "lancio" dello stesso nel cassone compattatore del mezzo. L'altezza da terra della bocca del cassone è variabile tra i 100/120 cm. a seconda del tipo di automezzo utilizzato. Avvio del processo di compattazione rifiuti tramite azionamento di comandi manuali posizionati posteriormente all'automezzo.</li> <li>4. trasporto e scarico del rifiuto compattato</li> <li>5. rientro in deposito.</li> </ol> <p>Il trasporto manuale dei sacchi fino all'automezzo viene effettuato dall'operatore ecologico sollevando due sacchi per volta simmetricamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durante l'operazione di "presa del sacco" da terra le principali posture assunte dai lavoratori comportano: flessione del rachide spesso associata ad inclinazione; flessione e torsione del rachide quando la presa del sacco avviene anche lateralmente; assenza pressoché totale della flessione dei ginocchi.</li> <li>- Nella operazione di "lancio" del sacco all'interno della bocca del compattatore sono risultate più a rischio le movimentazioni iniziali ed intermedia, in quanto le più "sovraccaricanti" per l'apparato locomotore.</li> </ul> <p>I carichi assiali agenti sui dischi intervertebrali lombari e l'impegno muscolotendineo, relativo ai diversi distretti corporei interessati nelle principali posizioni assunte durante la movimentazione dei sacchi (rachide cervicale e dorsale, cingolo scapolo-omeroale, arti inferiori), sono stati oggetto di studi clinici.</p> <p>Le azioni di trasporto dei sacchi di spazzatura e di caricamento nell'autocompattatore vengono ripetute numerose volte per turno e sono condotte a ritmi assai elevati per problemi inerenti al traffico urbano.</p>

<b>Fattori di rischio utilizzati nella fase</b>	
<b>Attrezzature</b>	Mezzo di raccolta Sacchi
<b>Rischi individuati nella fase</b>	
Inalazione gas di scarico	Medio
Investimento	Alto
Punture, tagli, abrasioni, ferite	Basso
Movimentazione manuale dei carichi	Medio
Microclima severo per lavori all'aperto	Medio



### **Effetti per la salute e la sicurezza**

- Contusioni, distorsioni, fratture, ferite da taglio, da punta e lacero-contuse, politraumi da incidenti stradali;
- Ipotetici danni da condizioni climatiche disagiati;
- Danni alla salute dovuti all'inquinamento ambientale, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio.

La raccolta dei rifiuti avviene lungo le vie della città comprese nel perimetro di servizio.

Durante queste fasi il traffico veicolare è sempre presente, soprattutto se la carreggiata consente contemporaneamente sia la sosta dell'automezzo dell'azienda sia il passaggio dei mezzi privati.

Il carico nei mezzi di raccolta avviene dal retro dell'automezzo che in queste fasi staziona nella zona prospiciente ai sacchi o pattumelle da raccogliere. Gli addetti al carico, quindi, nel momento in cui operano sono sottoposti ad un duplice rischio d'investimento: quello provocato dall'automobilista proveniente nello stesso senso di marcia dell'automezzo dell'azienda e quello provocato dal conducente proveniente in senso contrario.

Come attrezzature di lavoro, l'automezzo è l'unica utilizzata dagli operatori addetti alla raccolta e pur nella sua complessità, risulta comunque semplice da utilizzarsi.

Nella zona di lavoro è stata prevista una pulsantiera per le funzioni principali svolte ed in particolare un interruttore a pulsante per il comando di carico singolo ad uomo presente, un fungo rosso per l'arresto di emergenza.

Per riprendere le operazioni, bloccate per motivi di sicurezza, è necessario riarmare manualmente i meccanismi.

Risulta ovvio che la mancata manutenzione dei dispositivi di sicurezza installati sui mezzi, l'assenza di sistemi di controllo del corretto stato di efficienza di tali dispositivi, unito alla carenza di procedure da attuarsi in tale senso prima di ogni inizio di turno, porterebbe solo all'aumento della possibilità di infortuni.

I rischi legati a condizioni climatiche disagiate derivano dal fatto che la raccolta dei rifiuti è un lavoro svolto quotidianamente, all'aperto e soprattutto in qualunque condizione climatica presente (neve, pioggia, freddo e caldo eccessivo). Queste condizioni sono aggravate anche dal fatto che tali operazioni vengono svolte soprattutto durante le prime ore del mattino onde poter limitare l'intralcio al traffico veicolare che si verrebbe a creare durante le fasi di carico.

Quindi nei mesi più freddi gli operatori sono esposti a condizioni ambientali che non garantiscono il benessere fisico.

In alcuni momenti gli operatori sono esposti a livelli di rumorosità apprezzabili. Essenzialmente le fonti di rumore si hanno :

1. durante la raccolta dei rifiuti per la presenza del rumore prodotto dal traffico veicolare e per il rumore prodotto dall'automezzo durante i movimenti di carico;
2. durante le fasi di scarico degli automezzi per il rumore proveniente dalle lavorazioni di vagliatura, separazione e trattamento dei rifiuti svolte nel sito di trattamento.

Per il resto, i momenti in cui si possono registrare picchi anomali di rumore, sono le fasi di carico e scarico soprattutto dei rifiuti di vetro.



### **Misure preventive da attuare**

#### [Inalazione gas di scarico]

La potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi più di quanto non sia strettamente necessario e mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei motori.

Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro fisse nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze di macchine dotate di motore a combustione interna.

#### [Microclima severo per lavori all'aperto]

la prevenzione dei lavoratori è attuata facendo uso di vestii idonei e con una buona organizzazione del lavoro, alternando, quando le condizioni microclimatiche sono sfavorevoli (troppo caldo, troppo freddo), i lavori faticosi con periodi di riposo.

In caso di esposizione a temperature elevate con rischio di colpo di calore o di sole, sono previsti ripari e misure organizzative quali modifiche dell'orario di lavoro, turnazione e modifica del carico fisico.

In presenza di condizioni meteo avverse quali pioggia, vento forte, neve e ghiaccio le lavorazioni all'esterno sono sospese.

#### [Movimentazione manuale dei carichi]

Nelle attività che comportano la movimentazione manuale di carichi pesanti o frequenti sono utilizzati mezzi ed attrezzature adeguate per la movimentazione dei carichi stessi.

I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione:

- a) afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.
- b) Mantenere la schiena e le braccia rigide.
- c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.

#### [Punture, tagli, abrasioni, ferite]

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza

### **Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati**

- Giubbotto termico antipioggia e antivento
- Guanti antitaglio
- Scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio



<b>Spazzamento stradale</b>	
<b>Categoria</b>	Raccolta dei rifiuti solidi urbani
<b>Descrizione (Tipo di intervento)</b>	<p>La pulizia delle strade avviene in due modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavaggio-pulizia strade meccanizzato</li> <li>- spazzamento strade e marciapiedi con automezzi polivalenti</li> </ul> <p><u>Lavaggio - pulizia strade meccanizzato:</u></p> <p>Trattasi di una pulizia stradale effettuata in maniera totalmente meccanizzata, mediamente una volta/settimana, in giornata fissa, quando vige, mediante apposizione di cartelli stabili, il divieto di sosta per gli autoveicoli su tutto il bordo stradale. L'attività consiste nel passaggio di una "spazzatrice meccanica" munita di attrezzatura spazzante e aspirante (spazzole ruotanti convogliano i rifiuti verso la zona aspirante), che raccoglie il materiale dalla cunetta stradale (punto di passaggio tra il marciapiede e il piano stradale vero e proprio); al fine di limitare il sollevamento di polvere durante lo spazzamento. Tale operazione è preceduta dal passaggio di un mezzo che bagna il manto stradale ("lavatrice"). Le spazzatrici meccaniche più recenti sono esse stesse dotate di apparato di bagnatura e pertanto non richiedono il passaggio preliminare di altro mezzo.</p> <p>Il servizio è organizzato a squadre, ciascuna delle quali è assegnata ad una determinata zona ed è formata unicamente da due autisti (uno per ogni automezzo).</p> <p>L'orario di lavoro è unicamente notturno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Spazzamento strade e marciapiedi con automezzi polivalenti:</u></li> </ul> <p>Il servizio viene effettuato mediante autospazzatrice aspirante, con operatori stradali che coadiuvano, provvedendo alla rimozione dei rifiuti dai marciapiedi e alla loro raccolta in zone aggredibili dal mezzo stesso.</p> <p>I lavoratori operano costantemente in turno fisso, presso una zona assegnata. La stragrande maggioranza dell'attività si svolge in orario diurno (al quale sono assegnati la maggior parte dei lavoratori).</p> <p>Ogni squadra di lavoro è composta da: un autista, che staziona costantemente in cabina per guidare il mezzo e azionare le attrezzature di cui lo stesso è munito, e da un operatore stradale.</p> <p>L'autista, coordinatore della squadra, è responsabile del mezzo, degli uomini e del servizio affidatogli. L'operatore stradale opera davanti o di lato all'automezzo ed effettua, mediante ramazza, la pulizia dei marciapiedi e convoglia il materiale in zone stradali da dove possa essere aggredito dalle spazzole e dagli apparati di aspirazione dell'automezzo.</p> <p>La scopatura del marciapiede avviene di regola a secco, mentre la raccolta meccanizzata dalla strada può avvenire ad umido in quanto nei mezzi è montato un impianto di distribuzione di acqua azionabile durante la raccolta stessa. Nei periodi dell'anno più freddi anche la raccolta meccanizzata viene effettuata a secco in quanto la bagnatura della strada provocherebbe formazione di ghiaccio.</p>



<b>Fattori di rischio utilizzati nella fase</b>	
<b>Attrezzature</b>	Spazzatrice Scopa
<b>Rischi individuati nella fase</b>	
Caduta a livello e scivolamento	Medio
Contatto con organi in moto	Medio
Esposizione ad agenti biologici	Medio
Inalazione gas di scarico	Medio
Punture, tagli, abrasioni, ferite	Basso
rischi meccanici (urto, trascinamento, cesoiamento)	Medio
Rumore	Medio
Vibrazioni	Medio
<b>Effetti per la salute e la sicurezza</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Traumi da incidente stradale</li> <li>- contusioni, distorsioni, fratture</li> <li>- ustioni (soffione)</li> <li>- aumentata frequenza delle patologie infiammatorie acute e croniche dell'apparato respiratorio</li> <li>- ipoacusia da rumore</li> <li>- disturbi extrauditivi da rumore</li> <li>- disturbi e patologie muscolo-scheletriche del rachide</li> <li>- disturbi e patologie muscolo-scheletriche degli arti superiori</li> <li>- aumentata frequenza delle infezioni (micosi e infezioni cutanee e respiratorie, epatiti virali, gastroenteriti, tetano)</li> <li>- disturbi psichici e psico-somatici da stress e da alterazione del ritmo sonno-veglia</li> </ul> <p>Per quanto riguarda la stima dell'esposizione a rumore si osserva che le fonti espositive sono rappresentate dalle macchine e attrezzature utilizzate e dal traffico veicolare delle strade.</p> <p>Il rischio da vibrazioni trasmesse a tutto il corpo è legato allo stazionamento sul sedile del cabinato dei mezzi e in particolare alla loro guida. I mezzi più moderni sono dotati di specialisistemi di ammortizzazione che diminuiscono tale inconveniente.</p> <p>Sia lo spazzamento manuale con ramazza che il convogliamento dei rifiuti leggeri con soffione, effettuati a secco, possono provocare sollevamento di intensa polverosità, in funzione anche del tipo di stagione (più o meno secca o umida). Rilevante è dunque il rischio irritativo per le vie aeree e le mucose oculari. La possibile inalazione di polveri durante tale attività lavorativa è inoltre importante non solo in relazione a un possibile rischio infettivo da agenti biologici trasportati dalla polvere stessa, bensì anche per un possibile rischio allergologico legato alla possibile presenza di concentrazioni elevate di allergeni, sia di tipo ambientale che biologico.</p> <p>I rischi ergonomici, per gli operatori stradali, sono legati a un'attività lavorativa svolta costantemente in piedi, associata a flessione-estensioni e torsioni ripetitive del tronco, durante la scopatura mediante ramazza. Anche gli arti superiori, in tale operazione, sono sollecitati in movimenti ripetitivi di flessione - estensione del gomito e abduzione - adduzione del braccio. La percorrenza media di ogni squadra risulta essere di circa 6 Km di cunetta (ovvero 3 Km di strada che viene passata sui due lati) per ogni turno di lavoro. Il rischio di patologie del rachide viene poi aggravato dall'utilizzo del soffione che comporta in aggiunta un peso di 9 - 10 Kg sulle spalle.</p> <p>Anche l'esposizione ad agenti climatici sfavorevoli, tipica di un lavoro all'aperto, può favorire lo sviluppo di patologie muscolo-scheletriche oltre che di infiammazioni delle vie aeree.</p>	



### **Misure preventive da attuare**

#### [Caduta a livello e scivolamento]

Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di lavoro, una pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non bagnate e non scivolose) che da quello dell'integrità.

Per ridurre al minimo il rischio, è buona norma usare scarpe opportune, come scarpe antiscivolo.

#### [Contatto con organi in moto]

I lavoratori sono stati informati sul divieto esplicito di rimuovere le protezioni o i carter presenti sugli apparecchi per facilitare le lavorazioni o le operazioni di manutenzione.

Le operazioni di regolazione, manutenzione vengono eseguiti da personale competente solo a macchina spenta.

Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le operazioni di lavoro o manutenzione seguendo le istruzioni fornite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e le informazioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione della macchina.

I dispositivi di sicurezza sono sottoposti a regolare manutenzione per verificarne nel tempo l'efficacia e l'efficienza. In caso di anomalie o cattivo funzionamento l'uso dell'apparecchio è sospeso fino all'avvenuta riparazione.

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra gli elementi mobili di macchine e elementi fissi delle medesime o di opere, strutture provvisorie o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa.

Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto.

#### [Esposizione ad agenti biologici]

La prevenzione dai rischi connessi all'esposizione a sostanze biologiche.

#### [Inalazione gas di scarico]

La potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi più di quanto non sia strettamente necessario e mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei motori.

Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro fisse nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze di macchine dotate di motore a combustione interna.

#### [Movimentazione manuale dei carichi]

Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.

Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni.

Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.

Mantenere la schiena e le braccia rigide.

Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.





In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.

[Punture, tagli, abrasioni, ferite]

Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.

Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in moto.

[Rumore]

- le cabine di guida devono essere conformate in modo da ridurre l'esposizione a rumore
- silenziatori devono essere adattati ai sistemi di espulsione dei gas di scarico dei mezzi a motore
- gli aspirapolvere e i soffioni devono essere "insonorizzati"; questi ultimi devono inoltre essere isolati per le vibrazioni
- durante alcune operazioni particolarmente rumorose (es. uso del soffione) devono essere utilizzati DPI per il rumore

[Vibrazioni]

Nella fase lavorativa in cui è previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, sono dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (dispositivi di smorzamento) ed sono mantenute in stato di perfetta efficienza.

L'organizzazione del lavoro deve prevedere la rotazione tra gli operatori.

**Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati**

- Cuffia antirumore
- Guanti antitaglio
- Scarpe di sicurezza con lamina antiforo
- Scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio
- Stivali di sicurezza antiscivolo e impermeabili

## 6 Modalità organizzative, coordinamento e cooperazione

### 6.1 Interferenze analizzate

#### COMPRESENZA DI DIVERSI SOGGETTI NEI CCR

Si tratta dell'interferenza generata dalla presenza del gestore e di altro personale eventualmente impiegato per la gestione tecnico amministrativa della piattaforma e di altre maestranze o imprese specializzate per la manutenzione degli impianti presenti.

Misure di coordinamento: L'accesso dei mezzi all'interno dei CCR dovrà prioritariamente avvenire a lavorazioni ferme. Negli altri casi, l'accesso di qualsiasi impresa al CCR sarà possibile solo dopo aver segnalato con dispositivo acustico il proprio accesso al personale dell'Impresa appaltatrice in servizio per la gestione della piattaforma ed essersi accertati che l'area è liberamente accessibile; in particolare la persona deputata al presidio della piattaforma curerà l'opportuna vigilanza, agevolerà e segnalerà manualmente le operazioni di manovra che i veicoli e le persone presenti dovranno attuare.

Per la manutenzione degli impianti presenti nella piattaforma dovrà essere cura e spesa delle imprese manutentrici provvedere a posizionare specifica cartellonistica anche luminosa e acustica segnalante i pericoli che si potrebbero verificare.

#### IMPEGNO DI STRADE, PARCHEGGI, PARCHI COMUNALI

Riguarda l'accesso su ogni strada pubblica e aree pertinenziali e parchi pubblici, per lo svuotamento dei cestini porta rifiuti, per lo spazzamento automatizzato delle strade.

Si tratta dell'interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali del Comune interessato per lo svuotamento dei cestini porta rifiuti posizionati lungo le strade comunali e nei parchi pubblici, per la pulizia meccanizzata delle strade e aree comunali e per la pulizia e spurgo di pozzetti e caditoie stradali, contemporaneamente alla presenza di personale dipendente del Comune per la manutenzione dei parchi e giardini pubblici o di altre imprese affidatarie di altre lavorazioni.

Misure di coordinamento: Per le strade e aree pubbliche e parchi o giardini pubblici, è necessario, oltre che alla scrupolosa osservanza delle norme del codice della strada per la circolazione urbana, fermata e sosta dei veicoli, evitare la sovrapposizione contemporanea del personale e mezzi comunali con quelli dell'impresa appaltatrice e/o di imprese affidatarie di altre lavorazioni, fornendo i calendari delle operazioni con particolare riferimento a quelle che usano mezzi meccanici.-

### 6.2 Coordinamento delle fasi lavorative

Il Rappresentante del Comune ed il Rappresentante dell'Impresa, designato dall'Appaltatore per il Coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli temporaneamente, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

### 6.3 Modalità di cooperazione e coordinamento

Scopo della presente sezione è di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti dall'applicazione delle norme contenute nell'articolo 26 del D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009 ed in particolare dalle procedure riportate nel DUVRI, al fine di definire i criteri di coordinamento e cooperazione tra i vari operatori, allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione.

È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009, di cooperare da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.

Spetta prioritariamente al Committente l'onere di promuovere tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.

Allo scopo di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, si dovranno tenere delle riunioni di coordinamento e cooperazione, il cui programma è riportato in via generale nella tabella successiva.

Di ogni incontro il Committente (o un suo delegato) provvederà a redigere un apposito verbale di coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le decisioni adottate.

<b>Attività</b>	<b>Quando</b>	<b>Convocati principali</b>	<b>Punti di verifica</b>
Riunione iniziale: presentazione e verifica del DUVRI	prima dell'inizio dei lavori	C – DTE-LA	Presentazione piano e verifica punti principali
Riunione ordinaria	prima dell'inizio di una lavorazione da parte di un'Impresa esecutrice o di un Lavoratore autonomo	C – DTE-LA	Procedure particolari da attuare Verifica dei piani di sicurezza Verifica sovrapposizioni
Riunione straordinaria	quando necessario	C -DTE -LA	Procedure particolari da attuare Verifica dei piani di sicurezza
Riunione straordinaria per modifiche al DUVRI	quando necessario	C -DTE -LA	Nuove procedure concordate

C : Committente o suo delegato –

DTE : Datore di lavoro dell'impresa esecutrice o un suo delegato –

LA : lavoratore autonomo

## 7 Stima dei costi da interferenza

Si valutano i costi aggiuntivi per l'attuazione del DUVRI rispetto a quanto già compreso nei prezzi determinati per i servizi oggetto del presente capitolato, nella misura di **€/ANNO 5.760,00 (cinquemilasettecentosessanta/00 euro)** iva esclusa non soggetti a ribasso, trattandosi, quasi per intero, di misure di tipo generico già previste nel DVR proprio dell'azienda.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

## 8 Disposizioni finali

### 8.1 DUVRI definitivo

Prima della stipula del contratto, a seguito della presa visione del presente documento e delle eventuali integrazioni documentali, dovrà essere redatto il DUVRI definitivo.

### 8.2 Validità e revisione del DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

### 8.3 Conclusioni

Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), è stato redatto con riferimento alla vigente normativa. In esso sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore ai fini della eliminazione delle interferenze, fermi restando i costi della sicurezza per l'esercizio delle attività svolte da ciascuna impresa che rimangono a carico delle imprese medesime.

È importante verificare la sussistenza della necessità di apportare modifiche al documento medesimo in sede di esecuzione delle prestazioni e se esiste un'esigenza di variazione in fase di esecuzione dei servizi oggetto di appalto. Tali valutazioni dovranno necessariamente essere svolte a gara d'appalto aggiudicata.